

**Corte Suprema di Cassazione**

Sezioni Unite penali

**Il Primo Presidente**

*Vista* la nota in data 22 luglio 2016 del magistrato delegato per l'esame preliminare dei ricorsi assegnati alla Quarta Sezione penale, relativa al ricorso di Galtelli Cristian iscritto al n. 29607/2016 R.G.;

*Rilevato* che con tale nota si rappresenta che il ricorso, proposto avverso una ordinanza di inammissibilità di un atto di appello, può prestarsi alla assegnazione alle Sezioni Unite penali a norma dell'art. 610, comma 2, cod. proc. pen., stante l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale in tema di specificità dei motivi di appello e di poteri di declaratoria di inammissibilità ex art. 591, comma 2, cod. proc. pen., segnalato con Relazione n. 40 del 2016 del Massimario penale;

*Ritenuto* che il contrasto è stato avvertito da questa stessa Presidenza con nota in data 18 luglio 2016, con la quale si auspicava una sua pronta risoluzione attraverso una decisione delle Sezioni Unite idonea a porre termine alla situazione di incertezza interpretativa sul tema in questione e al conseguente grave disorientamento delle corti di merito e in generale degli operatori del settore penale;

*Ritenuto* pertanto che sussistono i presupposti per l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite penali;

*Visto* l'art. 610, comma 2, cod. proc. pen.

**Assegna**

il suddetto ricorso alle Sezioni Unite penali, disponendo la trasmissione degli atti all'Ufficio del Massimario penale per la redazione della relazione illustrativa

**Fissa**

per la trattazione del ricorso la udienza in camera di consiglio ex art. 611 cod. proc. pen. del 27 ottobre 2016

**Designa**

quale relatore del ricorso il Consigliere Alessandro Maria Andronio,

Roma, **29 LUG 2016**

IL PRIMO PRESIDENTE

Giovanni Canzio